

Stella – S. Carlo all'Arena

COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E LA MUNICIPALITÀ 3 PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI URBANI

Indirizzi operativi

Art. 1 - Premesse

Nel vasto territorio della Municipalità 3 del Comune di Napoli esistono diversi beni comuni urbani a rischio di degrado e abbandono. Il loro mancato utilizzo può creare gravi danni a carico della collettività e dell'ambiente. È un dovere delle istituzioni locali scongiurare questa eventualità con l'adozione di provvedimenti e l'avvio di iniziative che possano offrire alla comunità dei cittadini opportunità concrete di recupero e valorizzazione di tali beni.

Con i presenti Indirizzi Operativi si intende tracciare – sulla scorta di analoghe esperienze avviate con successo in centinaia di Enti Locali italiani e in linea con quanto sancito dall'art. 3 comma 2 dello Statuto del Comune di Napoli, dall'art. 1 comma 2 del Regolamento delle Municipalità e da vari provvedimenti amministrativi del Comune di Napoli – un percorso innovativo, virtuoso e sperimentale di collaborazione tra i cittadini e la Municipalità 3 per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani presenti sul territorio municipale.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Si intendono per:
- a) <u>Beni comuni urbani</u>: i beni materiali e immateriali esistenti sul territorio della Municipalità 3, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione. Sono esclusi da tale categoria tutti quei beni che non siano suscettibili di produrre entrate finanziarie per il Comune di Napoli, e in particolare: 1) i beni del patrimonio disponibile destinati ad uso abitativo; 2) i beni del patrimonio disponibile rientranti nella classificazione "Edilizia Residenziale Pubblica"; 3) i beni del patrimonio disponibile destinati ad attività istituzionali del Comune di Napoli e/o della Municipalità
- b) Amministrazione: la Municipalità 3 del Comune di Napoli.
- c) <u>Cittadini attivi</u>: tutti i soggetti singoli o associati che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani presenti nella Municipalità 3.
- d) <u>Amministrazione condivisa</u>: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) <u>Proposta di collaborazione</u>: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani della Municipalità 3, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dalla Municipalità stessa secondo le leggi e i regolamenti

vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a un avviso pubblico della Municipalità.

- f) <u>Patto di collaborazione</u>: il patto col quale la Municipalità 3 e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa, senza scopo di lucro, di beni comuni urbani.
- g) <u>Interventi di cura</u>: interventi volti alla protezione, alla conservazione e alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità e/o per salvarli dall'abbandono.
- h) <u>Gestione condivisa</u>: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dalla Municipalità.
- i) <u>Interventi di rigenerazione</u>: interventi di recupero, trasformazione e innovazione dei beni comuni, attuati tramite processi che favoriscono il miglioramento della qualità della vita nella Municipalità.
- l) <u>Spazi pubblici</u>: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà municipale o assoggettati a uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

- 1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
- a) <u>Fiducia reciproca</u>: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) <u>Pubblicità e trasparenza</u>: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) <u>Responsabilità</u>: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) <u>Inclusività e apertura</u>: gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) <u>Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni</u>: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.
- f) <u>Partecipazione dei bambini</u>: nei patti di collaborazione si deve tener conto anche del punto di vista dei bambini, favorendo la loro partecipazione, sia in ambito scolastico che extrascolastico, alla cura dei beni comuni.
- g) <u>Sostenibilità</u>: nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, l'Amministrazione verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- h) <u>Proporzionalità</u>: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- i) <u>Adeguatezza e differenziazione</u>: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- l) <u>Informalità</u>: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

m) <u>Autonomia civica</u>: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 - I cittadini attivi

- 1. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumenti per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti.
- 2. I cittadini attivi possono svolgere, senza finalità di lucro, interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni sia come singoli sia attraverso le formazioni sociali, stabilmente organizzate o meno, in cui esplicano la propria personalità.
- 3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al successivo art. 5 rappresentano legalmente, nei rapporti con la Municipalità 3, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni.

Art. 5 - Patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
- 2. Il contenuto del patto varia in relazione alle caratteristiche del bene, al grado di complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione. Il patto definisce in particolare:
- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione e le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
- d) i requisiti e i limiti di intervento;
- e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- f) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa;
- g) la eventuale necessità e le caratteristiche di coperture assicurative e l'assunzione di specifiche responsabilità, nonché le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dall'Amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- l) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- m) l'eventuale affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione di sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
- n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- o) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 6 - Interventi su spazi pubblici e su edifici

- 1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, e in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
- 2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Amministrazione o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi municipali di manutenzione.
- 3. I cittadini attivi possono altresì realizzare, d'intesa con l'Amministrazione, interventi di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e di servizi collaborativi

- 1. L'Amministrazione promuove l'innovazione sociale attivando connessioni tra le diverse risorse presenti sul territorio, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e attivino legami e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme digitali.
- 2. L'Amministrazione promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali e immateriali.

Art. 8 - Promozione della creatività urbana

- 1. L'Amministrazione promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni comuni urbani della Municipalità 3, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale.
- 2. L'Amministrazione promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà municipale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. Tali beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9 - Innovazione digitale

L'Amministrazione favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione e alla realizzazione di servizi e applicazioni da parte dei cittadini attivi. Al tal fine, condivide le proprie conoscenze tecnologiche e digitali con i soggetti che mettono a disposizione le loro competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi.

Art. 10 - Istruttoria delle proposte di collaborazione

- 1. La Direzione della Municipalità 3 è la struttura deputata all'istruttoria delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede all'attivazione degli Uffici interessati, costituendo per i proponenti l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
- 2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con gli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso scritto dell'Amministrazione. Negli altri casi, l'assenso dell'Amministrazione è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
- 3. L'Amministrazione ha la facoltà di predisporre e pubblicare l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi. Rimane ferma la possibilità, da parte dei cittadini attivi, di presentare proposte di collaborazione anche con riferimento a beni comuni diversi da quelli inseriti nell'elenco.
- 4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, tra loro non integrabili, la scelta della proposta viene effettuata con criteri di trasparenza e procedure di tipo partecipativo.

Art. 11 - Proposte di collaborazione

- 1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
- a) la proposta sia formulata in risposta a un avviso pubblico dell'Amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini negli ambiti previsti dai presenti Indirizzi Operativi.
- 2. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
- 3. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli Uffici competenti.
- 4. Sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, la proposta di patto di collaborazione viene sottoposta alla Direzione della Municipalità per l'approvazione e la successiva gestione. Il patto di collaborazione è trasmesso a tutti gli ulteriori Uffici coinvolti nella sua attuazione per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti gestionali secondo quanto indicato nel patto di collaborazione.
- 5. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la Direzione della Municipalità lo comunica al/ai richiedente/i illustrandone le motivazioni e ne informa gli Uffici e i competenti Organi politico-amministrativi.
- 6. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Municipale e dei competenti Uffici comunali.
- 7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.
- 8. I patti di collaborazione sottoscritti sono resi pubblici al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 12 - Interventi di cura occasionale

- 1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione.
- 2. Al fine di favorire la diffusione e il radicamento delle pratiche di cura occasionale, l'Amministrazione pubblicizza gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici

- 1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
- 2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
- 3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- 4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 14 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

- 1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
- 2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
- 3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
- 4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione di spazi pubblici o privati

ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso l'Amministrazione valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

- 2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche, stima dei lavori da eseguirsi.
- 3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione, nel rispetto della normativa vigente.
- 4. Non rientrano tra gli interventi di rigenerazione contemplati dai presenti Indirizzi Operativi quelli inerenti a beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela.

Art. 16 - Cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici

- 1. Sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Municipale, la Giunta Municipale individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare municipale gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestano a interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa.
- 2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, rigenerazione o gestione condivisa avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate.
- 3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. L'Amministrazione, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
- 4. L'Amministrazione può promuovere e/o aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

Art. 17 - Gestione condivisa di edifici

- 1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e la rigenerazione di immobili possono prevedere la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa o altra forma collaborativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione a interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
- 2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1
- 3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
- 4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri per la manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per l'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 18 - Accesso agli spazi comunali

I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono temporaneamente utilizzare spazi comunali per riunioni o iniziative pubbliche.

Art. 19 - Affiancamento nella progettazione

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'eventuale affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini – in orari di ufficio e senza che ciò comprometta il normale andamento delle attività amministrative e tecniche

in corso – nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 20 - Autofinanziamento

- 1. L'Amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro utilizzo.
- 2. Il patto di collaborazione può prevedere:
- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare spazi municipali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo dell'Amministrazione a iniziative di raccolta di donazioni.

Art. 21 - Riconoscimento per le azioni realizzate

- 1. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, il patto di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
- 2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle buone pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
- 3. L'Amministrazione, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione con i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti da privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 22 - Comunicazione collaborativa

- 1. Al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, l'Amministrazione utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni urbani.
- 2. Il rapporto di collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini nel campo comunicativo mira in particolare a:
- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 23 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

- 1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini e Amministrazione.
- 2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Con il patto di collaborazione i soggetti attivi accettano la pubblicazione anche di dati personali, fatti salvi quelli sensibili, giudiziari o rivelatori dello stato di salute.
- 3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
- a) <u>chiarezza</u>: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

- b) <u>comparabilità</u>: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili;
- c) <u>periodicità</u>: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- d) <u>verificabilità</u>: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
- 4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.
- 5. Nella redazione del documento finale, i dati quantitativi possono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
- 6. L'Amministrazione si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

Art. 24 - Prevenzione dei rischi

- 1. Ai cittadini attivi devono essere fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- 2. I cittadini attivi sono tenuti a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti o acquistati che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Amministrazione ritiene adeguati, e a rispettare le prescrizioni contenute nelle informazioni di cui al comma 1.
- 3. Con riferimento agli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
- 4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 25 - Riparto delle responsabilità

- 1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
- 2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. Inoltre, assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 26 - Tentativo di conciliazione

- 1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione e uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
- 2. Entro 30 giorni dall'istanza, il Comitato sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 27 - Clausole interpretative

- 1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni dei presenti Indirizzi Operativi devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni urbani.
- 2. L'applicazione dei presenti Indirizzi risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi, a condizione che i soggetti chiamati a interpretarle per conto dell'Amministrazione esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità.

Art. 28 - Entrata in vigore e sperimentazione

- 1. I presenti Indirizzi diverranno efficaci decorsi 15 giorni dall'esecutività del provvedimento con cui verranno adottati.
- 2. Tutto quanto previsto dai presenti Indirizzi è sottoposto a un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante tale periodo, l'Amministrazione verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione degli Indirizzi al fine di valutare la necessità di adottare eventuali interventi correttivi.